

POLICY PER LA TUTELA MINORI



RICCIONE CALCIO 1926



A.S.D. Riccione Calcio 1926
Via Moncalieri 29 – 47838 Riccione (RN)
Partita IVA: IT04152780401 – Codice fiscale:91150010402

INTRODUZIONE

Questa policy per la tutela dei minori è stata sviluppata dalla **Riccione Calcio 1926**, in stretta collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. La policy si basa su altri importanti documenti e progetti che hanno come finalità la tutela dei minori.

La policy ribadisce e rafforza l'impegno della **Riccione Calcio 1926** nel garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un'esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

Questo impegno riflette la convinzione di SGS e della UEFA circa il ruolo che il calcio può svolgere nel promuovere lo sviluppo, la salute e il benessere dei giovani, pur dovendo riconoscere la possibilità, confermata da alcuni casi a livello globale, che proprio il calcio possa diventare il pretesto per situazioni potenzialmente pericolose e dannose per i minori.

Questa policy fa parte di un'ampia serie di strumenti come le linee guida, modelli, materiale di approfondimento, codici di condotta e percorsi formativi realizzati con l'obiettivo di aiutare tutti i soggetti coinvolti nel mondo del calcio giovanile per la crescita e la cura dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici.

L'attenzione per la tutela, la salvaguardia dei minori e l'impegno per la riduzione dei relativi rischi è concentrata in tutto ciò che viene proposto e sviluppato all'interno del settore giovanile della **Riccione Calcio 1926**; dal reclutamento dei collaboratori, alla scelta degli sponsor, alle sedute di allenamento fino alle partite e organizzazione trasferte per tornei.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Questa policy è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici siano essi Società, Scuole Calcio o persone fisiche.

Articolo 2 Finalità

Questo documento è stato elaborato e diffuso per definire linee guida e procedure utili a coloro che lavorano con e per i minori in ambito calcistico e si collega, venendo da essi integrata, ad altri documenti fondamentali disponibili sulla piattaforma.

Articolo 3 Glossario

Abuso

Qualunque atto, che leda fisicamente o psicologicamente un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta. Può consistere anche nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di qualcosa o incapacità di agire nel modo corretto che si traducono in un danno, o nel rischio di arrecare un danno, per un minore, tale da comprometterne lo sviluppo. Sono da ritenersi inclusi nella definizione: l'abuso fisico, emotivo/psicologico e sessuale, anche se perpetrati attraverso l'utilizzo di strumenti digitali (online).

Bullismo

Comportamenti offensivi e/o aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto, ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima. Comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un soggetto che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura (ad es. insulti), esclusione o isolamento, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima. Trattasi, in generale, di comportamenti che provocano nella vittima disagio nei confronti di un gruppo più o meno vasto, composto per lo più da coetanei.

Emotivo

Maltrattamento emotivo reiterato e tale da causare gravi e persistenti effetti sullo sviluppo emotivo del bambino attraverso aggressioni e violenze verbali o pressioni psicologiche. Può includere il tentativo di trasmettere e generare una sensazione di inutilità, di non essere amati, di essere inadeguati o apprezzati soltanto in quanto utili a soddisfare le esigenze di un soggetto terzo. Può influire anche sullo sviluppo generando, nel corso delle età, frequenti *status* di paura o sensazione di costante pericolo. L'abuso emotivo è elemento caratterizzante di tutti i tipi di abuso ma può verificarsi anche indipendentemente da questi.

Negligenza

Trascurare in modo persistente e sistematico i bisogni fisici o psicologici del minore e il loro adeguato soddisfacimento. Può avere conseguenze fisiche ed emotive condizionando soprattutto lo sviluppo psicologico e cognitivo.

Fisico

Danno fisico inflitto ad un minore. Rientrano in questa casistica ma non la esauriscono le azioni volte a: percuotere, colpire, scuotere, lanciare, scottare, soffocare. Viene causato un danno fisico anche quando un genitore o un tutore simulano dei sintomi relativi a problemi di salute, malattie o infortuni o deliberatamente li causano ai danni del minore di cui sono tenuti a prendersi cura.

Sessuale

Il coinvolgimento, intenzionale e interpersonale, di un minore in esperienze sessuali forzate o comunque inappropriate dal punto di vista dello stadio di sviluppo. Tali esperienze possono non comportare violenza esplicita o lesioni; possono avvenire senza contatto fisico e/o essere vissute come osservatori. L'abuso sessuale ricomprende tutti gli atti riguardanti attività sessuale con minorenni (con riferimento alle soglie d'età previste dall'art. 609 codice penale), lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la corruzione di minorenni, l'adescamento di minori in internet. Una particolare tipologia di abuso sessuale è rappresentata dallo sfruttamento sessuale, consistente nel comportamento di chi percepisce danaro od altre utilità, da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati.

Bambini/Ragazzi

Ogni soggetto di età inferiore ai diciotto anni. Con questo termine ci si riferisce sia al bambino che all'adolescente, quindi, la policy riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.

Delegato Per La Tutela Dei Minori

Persona incaricata e responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori e di tutte le regole e procedure ad essa relative.

Danno

Azione o omissione che compromette la sicurezza e il benessere di un soggetto.

Operatore

Allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, medico, membro dello staff o qualsiasi altra persona responsabile di un evento o di un'attività dal punto di vista tecnico, medico o amministrativo- gestionale.

Protezione

Parte della tutela e della promozione del benessere. Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare particolari categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire un danno significativo.

Controlli parametro

Controlli e verifiche effettuati per lo screening e per le valutazioni dello *status quo* al fine dell'implementazione della policy.

Salvaguardia/tutela

Complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio e le relative attività siano svolte in un ambiente sicuro e positivo in modo tale che possano sempre rappresentare un'esperienza piacevole per tutti i bambini e per tutti i ragazzi che devono essere messi al sicuro da potenziali danni, maltrattamenti o abusi.

SGS

Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio organo di sviluppo e di servizio per la promozione, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici di tutto il territorio nazionale.

I CINQUE OBIETTIVI

La policy di tutela dei minori è un insieme di regole e di strumenti incentrati, secondo quanto previsto a livello UEFA, su cinque obiettivi o aree di intervento. Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione della tutela dei minori sia per un più completo e diffuso rispetto dei valori del calcio.

Di seguito i cinque obiettivi:

OBIETTIVO 1: Implementare la policy e gettare le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori.

OBIETTIVO 2: Garantire lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci.

OBIETTIVO 3: Sensibilizzare e formare sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori.

OBIETTIVO 4: Fare gioco di squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli.

OBIETTIVO 5: Misurare, attraverso analisi, feedback e indicatori, il successo e l'efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

OBIETTIVO 1

11 Responsabilità

- 11.1. La tutela dei minori è responsabilità di tutti. L'oggetto della presente Policy mira a promuovere, nell'interesse superiore dei minori, la creazione di un ambiente che supporti, tuteli e protegga i minori.
- 11.2. Tutti coloro i quali sono impegnati, a qualunque livello, titolo e con qualsiasi mansione, nell'organizzazione e nello svolgimento di attività ed eventi del **Riccione Calcio 1926**, o genitori devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minori e devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere dei bambini e dei ragazzi e le loro specifiche necessità. È responsabilità di tutti adottare azioni e misure appropriate e mirate per implementare questa policy.
- 11.3. Posta la responsabilità comune e condivisa nella tutela dei minori, FIGC e SGS incoraggeranno e supporteranno in modo attivo le Società affiliate nello sviluppo di procedure e nella definizione di un'organizzazione interna basate sul contenuto della policy.

12 Definizione di "tutela dei minori"

- 12.1. Ai fini della policy la "tutela dei minori" è definita come il complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi e che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli o abusi quando sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nel gioco del calcio.
- 12.2. La tutela dei minori azioni di sensibilizzazione, di prevenzione per ridurre le possibilità di pericolo o danno, di segnalazione nonché di risposta per assicurare un intervento efficace in reazione ad ogni segnalazione di abuso, supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto. Ciò riflette la necessità di promuovere gli interessi dei minori e rispettare sia le norme internazionali sia la legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la potenziale violazione delle norme in materia di diritto penale.

13 Cosa si intende per “danno” e “abuso”

- 13.1 Tutti i soggetti menzionati al punto 1.1.2 devono essere consapevoli del fatto che gli abusi, danni e le questioni relative alla tutela dei minori sono difficilmente suscettibili di una classificazione univoca. Nella maggior parte dei casi si assiste ad una sovrapposizione e compresenza di più tipologie di abuso o danno arrecato.
- 13.2 Il danno può verificarsi in modalità differenti e comporta genericamente la compromissione della sicurezza e del benessere del bambino. Tale circostanza può essere la conseguenza di un abuso consapevole da parte di un soggetto, ma può anche essere dettata da una formazione carente e fallace che rende tale soggetto privo delle conoscenze e delle competenze necessarie ad adempiere alle sue responsabilità.
- 13.3 Per abuso si intende qualunque atto che leda fisicamente o psicologicamente un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta.
- 13.4 I minori possono subire abusi o maltrattamenti da parte di soggetti noti, in ambiente domestico o presso istituzioni o associazioni. In alternativa, gli abusi e i maltrattamenti possono essere perpetrati da soggetti estranei (es. via web). Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto ovvero da minori.
- 13.5 L'abuso può assumere varie forme: fisico, emotivo/psicologico, sessuale può avere la forma dell'incuria o della negligenza, della violenza in base a quanto segnalato in apertura.
- 13.6 Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori coinvolgono generalmente soggetti adulti, i minorenni possono a loro volta rendersi protagonisti di atti di abuso o maltrattamento. Ciò si verifica normalmente quando il minore è in una posizione di potere o influenza (ad esempio perché di età maggiore o investito di particolare autorità - ad esempio perché capitano della squadra). Questo fenomeno è spesso rubricato come bullismo.

14 Rischi particolari nella tutela dei minori nel calcio

- 14.1 Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni o abusi nel calcio.
- 14.2 **LESIONI FISICHE:** ogni sport comporta un rischio di lesioni fisiche e infortuni e il calcio non fa eccezione. Tuttavia, l'eccessivo desiderio di raggiungere il successo e ottenere una vittoria può comportare una pressione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato e ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell'età e dell'abilità. Questo può determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni o patologie.
- 14.3 **PRESSIONI SULLA PRESTAZIONE:** la vittoria è una parte importante del calcio. Tuttavia, sottoporre i calciatori e le calciatrici ad una pressione eccessiva, nell'intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico.
- 14.4 **CURA DELLA PERSONA:** spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (ad es. fisioterapia e trattamenti medici) possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso, soprattutto sessuale.
- 14.5 **TRASFERTE, VIAGGI E PERNOTTI:** I viaggi e le trasferte che prevedono il pernottio presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in tv o sul web, problemi relativi all'uso dei social media e possibilità che si verifichi un abuso, con particolare riferimento all'abuso sessuale.

1.4.6 **OPERATORI E RAPPORTI PERSONALI:** le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore o con altri operatori (come ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) sono un aspetto importante e positivo del calcio. Molti bambini e ragazzi sviluppano relazioni strette e di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei minori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi per i bambini e per i ragazzi e divenire fonte di abuso.

15 Collegamenti con la legislazione o le politiche nazionali:

la presente policy stabilisce i requisiti e gli standard minimi per la tutela dei minori. Tutte le azioni intraprese in questo ambito devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia

16 Azioni extra-calcistiche:

La presente policy si concentra su situazioni che si verificano e possono coinvolgere minori nelle attività direttamente svolte oppure direttamente organizzate dalla **RICCIONE CALCIO 1926**. Tuttavia comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano all'esterno delle attività calcistiche causati da soggetti riconoscibili tramite vestiario o eventuali marchi che richiamano in causa la società affiliata vanno in contrasto con i valori che il calcio promuove. È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente pericolose che possono produrre effetti dannosi sui minori. Dove necessita si rimanda la gestione del problema ad altre associazioni o istituzioni preposte

17 Principi chiave alla base della policy

- 17.1 Il calcio deve essere un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.
- 17.2 Tutti i calciatori e tutte le calciatrici hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente dalla loro età, sesso, orientamento sessuale, etnia o background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.
- 17.3 Tutte le azioni poste in essere nell'ambito della tutela dei minori devono perseguire il migliore interesse per i bambini e i ragazzi.
- 17.4 Tutti hanno la responsabilità della tutela e della protezione dei minori. Anche i minori stessi possono giocare un ruolo importante, fornendo un contributo attivo per la loro tutela e quella degli altri bambini e ragazzi, sebbene la responsabilità ultima resti in capo agli adulti.
- 17.5 Le misure di tutela devono essere inclusive e non discriminatorie, considerando che alcuni bambini possono essere maggiormente a rischio di abuso.
- 17.6 Trasparenza e apertura sono essenziali per quanto riguarda la tutela dei minori. Abusi e danni possono verificarsi più frequentemente quando il personale, i volontari, gli operatori sportivi, i bambini, i ragazzi e le famiglie non sono sufficientemente preparati e informati.
- 17.7 Il tema della tutela e della protezione dei minori deve essere affrontato con serietà e professionalità. Se necessario, devono essere poste in essere misure di tutela che arrivino fino al rinvio della gestione della casistica alle forze dell'ordine e alle agenzie/associazioni di protezione dei minori.
- 17.8 La tutela dei minori è una responsabilità comune che deve essere affrontata in sinergia con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, comprese organizzazioni, agenzie, associazioni, enti governativi.
- 17.9 È necessario mantenere la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (compreso il nome della persona che segnala l'abuso, il minore vittima dell'abuso e il presunto autore dell'abuso). Tali informazioni, posto il rispetto delle vigenti normative in materia in tutte le azioni intraprese, non devono essere divulgate, a meno che ciò non sia

necessario per la trasmissione di indicazioni che abbiano come scopo quello di garantire la tutela del minore (ad es. laddove si configuri un'ipotesi di reato).

- 1.7.10 Tutte le azioni intraprese devono muoversi in un contesto di legalità e rispettare tutte le normative vigenti.

OBBIETTIVO 2

2.1 Adozione della policy

- 2.1.1 Questa policy è basata sulle linee guida dettate dalla F.I.G.C. e viene associata ad altri strumenti come il codice di condotta. La società **RICCIONE CALCIO 1926** chiede a tutti gli operatori facenti parte del settore giovanile di accettarlo tramite firma e di impegnarsi nel rispettarlo.

2.2 Identificazione del Delegato per la tutela dei minori

- 2.2.1 La società **RICCIONE CALCIO 1926** ha nominato un Delegato per la tutela dei minori AGLIUZZA ROBERTO. Il quale dovrà fungere da raccordo con la struttura regionale e nazionale e dovrà raccogliere e analizzare segnalazioni e problematiche. Qualora il suddetto soggetto dovesse essere esonerato da tale incarico o dovesse dimettersi dal suo ruolo, la società **RICCIONE CALCIO 1926** si impegna a rinominare un nuovo delegato interno in breve tempo.

- 2.2.2 Il delegato oltre a raccogliere e analizzare eventuali segnalazioni dovrà fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nonché dovrà vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti messi a disposizione.

- 2.2.3 Il delegato è debitamente formato sui temi della tutela e protezione dei minori, la società affiliata incarica in questo ruolo un soggetto in grado di svolgere tale mansione in maniera efficiente e efficace che ha un ottimo rapporto con gli operatori sportivi e con i giovani atleti.

2.3 Iter di selezione degli operatori sportivi

- 2.3.1 La società **RICCIONE CALCIO 1926** ha introdotto procedure di selezione degli operatori sportivi, siano essi collaboratori SGS o membri degli Staff, più sicure per garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con minori.

- 2.3.2 Le procedure di selezione devono prevedere l'acquisizione di documenti e autocertificazioni, nonché verifiche pre e post selezione e inserimento.

- 2.3.3 Per impedire a soggetti non idonei di lavorare con bambini e ragazzi, nessun operatore sportivo deve essere impegnato nelle attività prima che vengano portate a termine tutte le verifiche necessarie e prima che venga acquisita tutta la documentazione richiesta. L'iter si concluderà con un momento formativo-informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori. Nel periodo di formazione può essere previsto lo svolgimento di attività sotto la supervisione di altro soggetto.

- 2.3.4 La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati ma anche i dati relativi alla selezione stessa. Queste informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy e tutela dei dati personali.

2.4 Codici di condotta

- 2.4.1 A tutte le attività che coinvolgano minori verranno applicati dei chiari Codici di Condotta che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

- 2.4.2 Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività della **RICCIONE CALCIO 1926** dovranno prendere visione e sottoscrivere i codici di condotta che saranno allegati ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento.

- 2.4.3 Tutte le violazioni dovranno essere tempestivamente segnalate al soggetto preposto alla tutela dei minori della **RICCIONE CALCIO 1926**. Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica.

- 2.4.4 L'analisi di un eventuale segnalazione di violazione di condotta dovrà essere affrontata dal delegato della tutela dei minori nominato dalla **RICCIONE CALCIO 1926** in collaborazione con i dirigenti della stessa società e se necessario con le forze dell'ordine.
- 2.4.5 La società **RICCIONE CALCIO 1926** adopererà le misure necessarie per prevenire eventuali casi di violazione di condotta da parte dei collaboratori SGS. Qualora dovessero riscontrarsi violazioni verranno intraprese azioni per la cessazione delle stesse e sanzioni per i soggetti responsabili. Allo stesso modo SGS supporta le società nella corretta applicazione dei codici.
- 2.4.6 In caso di violazioni è opportuno prendere in considerazione la sospensione dalle attività del trasgressore fino all'accertamento dei fatti.
- 2.4.7 I codici di condotta potranno contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.
- 2.4.8 Le sanzioni comminate in caso di violazioni di codici di condotta si aggiungono a eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza civile o penale.

2.5 Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività

- 2.5.1 In generale, dovrebbe essere evitato il coinvolgimento di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Quando l'attività coinvolge bambini e ragazzi dovrebbero sempre essere impiegati almeno due adulti. Stante le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell'adempiere a questa previsione, le attività con bambini e ragazzi devono sempre svolgersi in luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole. Le attività in gruppo devono sempre essere preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto.
- 2.5.2 Il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti. In fase di progettazione e organizzazione, il numero di minori e di operatori sportivi coinvolti e impiegati deve sempre essere considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data attività o di un dato evento.
- 2.5.3 La società **RICCIONE CALCIO 1926** in linea con SGS si impegna a mantenere i rapporti adulto/minore: 1 adulto per 10 bambini dai 13 ai 18 anni, 1 adulto per 8 bambini dai 9 ai 12 anni, 1 adulto per 6 bambini dai 5 agli 8 anni e 1 adulto per 3 bambini di età pari o inferiore a 4 anni.
- 2.5.4 Se il numero di adulti non è sufficiente per raggiungere il livello di supervisione richiesto deve essere considerata una rimodulazione dell'attività o l'annullamento della stessa.
- 2.5.5 In caso di assistenza sanitaria i minori hanno diritto alla presenza di un coetaneo o di un adulto da loro designato che affianchi il medico o l'operatore sanitario che sta somministrando l'assistenza o il trattamento.
- 2.5.6 Per garantire la privacy dei minori i spogliatoi, docce, ecc. devono essere sorvegliati, così come l'accesso ai relativi locali. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori devono avere accesso all'area spogliatoi. Le procedure e le modalità per l'accesso a tali aree devono essere definite e condivise.
- 2.5.7 In caso di pernottamento (es. nel corso di trasferte), non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.

- 25.8 Devono essere stabilite delle chiare procedure da applicare in caso di irreperibilità, allontanamento o scomparsa di un minore e qualora un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore al termine di un'attività e lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato.
- 25.9 Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o con altro soggetto diverso dal genitore/tutore deve essere prevista l'acquisizione di un'autorizzazione sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

2.1 Visitatori e spettatori

- 2.1.1 La società **RICCIONE CALCIO 1926** si impegna, nel corso di attività e competizioni che prevedano il libero accesso alla struttura sede dell'evento, a condividere con i visitatori e gli spettatori i principi della policy della quale devono essere accettate le condizioni.
- 2.1.2 Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione) non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore.
- 2.1.3 La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con soggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.

2.2 Materiale video/fotografico e sicurezza online

- 2.2.1 Necessario acquisire liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori per poter utilizzare materiale fotografico o video che ritragga un minore.
- 2.2.2 Divieto di divulgare immagini che risultino offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento.
- 2.2.3 Effettuare una valutazione del rischio circa l'influenza dell'uso delle tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori e adottare misure per riduzione eventuali rischi.
- 2.2.4 La società **RICCIONE CALCIO 1926** segue le linee guida del S.G.S. sul corretto uso della tecnologia in relazione alla tutela dei minori e all'attivazione della policy.
- 2.2.5 Qualora dovessero essere ricevuti via web materiale offensivi o non idonei non richiesti sarà cura del delegato per la tutela del minore di riferimento segnalare l'accaduto per una risoluzione da parte di esperti.

2.3 Sensibilizzazione e formazione

Tutti coloro i quali sono impegnati nelle attività del settore giovanile della **RICCIONE CALCIO 1926**, devono essere informati circa i contenuti della policy e messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione dei codici di condotta o di abuso. SGS realizzerà e renderà fruibili contenuti formativi dedicati alla tutela dei minori (sia online che offline) a sostegno della **RICCIONE CALCIO 1926**.

2.4 Collaborazioni, partnership, sponsorizzazioni

- 2.2.6 Deve essere posta grande attenzione alla tutela dei minori in tutte le relazioni che vengono instaurate per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, siano esse con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati devono essere inclusi riferimenti specifici alla tutela dei minori e alla relativa policy.
- 2.2.7 Qualora dovessero sorgere dei dubbi circa l'affidabilità di soggetti terzi coinvolti nell'attività per quanto riguarda la tutela dei minori, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad accertare e risolvere eventuali problematiche anche di concerto con tali soggetti.

OBIETTIVO 3

3.2 Valutazione dei rischi

- 3.2.1 La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. L'importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando, attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori.
- 3.2.2 La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività.
- 3.2.3 Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse giungersi alla conclusione che non è possibile fornire sufficienti garanzie circa l'attività o l'evento e qualora risulti difficile porre in essere attività preventive adeguate, l'attività o l'evento dovrà essere rinviato, rimodulato o annullato.
- 3.2.4 I contatti di emergenza e le schede mediche dei calciatori e delle calciatrici devono essere raccolti prima che questi prendano parte alle attività. Tali informazioni devono essere rese disponibili a tutti coloro i quali sono incaricati della tutela dei minori in occasione di attività ed eventi qualora queste informazioni siano necessarie per la prevenzione dei rischi o per la gestione di eventuali emergenze o problematiche.
- 3.2.5 Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate, sia durante che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

3.3 Creare un canale sicuro per le segnalazioni

- 3.3.1 È necessario stabilire e comunicare una procedura chiara ed accessibile per le segnalazioni di situazioni di violazione dei codici di condotta o di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti.
- 3.3.2 Uno schema che illustri l'iter di gestione delle segnalazioni deve essere noto a tutti i soggetti interessati. Il punto di riferimento per tutti i processi è sempre individuato nella figura del delegato per la tutela dei minori sia esso locale o nazionale.
- 3.3.3 Lo schema che illustra l'iter di gestione, con le relative procedure e i soggetti incaricati dovrà essere discusso con eventuali soggetti terzi (istituzioni, associazioni, forze dell'ordine).
- 3.3.4 La piattaforma realizzata da FIGC consentirà di effettuare delle segnalazioni circa violazioni dei codici di condotta, maltrattamenti o abusi, anche in forma anonima. Le segnalazioni potranno essere effettuate direttamente a SGS.
- 3.3.5 SGS garantisce la totale riservatezza del processo e dei documenti ai quali dovesse avere accesso nel corso dell'espletamento delle procedure richieste.
- 3.3.6 Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non è possibile intraprendere azioni sanzionatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi infondata a meno non si configuri un comportamento in altro modo dannoso da parte di tale soggetto.
- 3.3.7 Tutti i documenti o gli atti acquisiti a seguito o contestualmente alla segnalazione devono essere conservati secondo la vigente normativa in materia e trattati con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati.

- 338 Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico. È altresì necessario fornire adeguata a risposta a tutti gli esposti secondo quanto stabilito nella policy.

OBBIETTIVO 4

4.1 Creazione di link con altri soggetti coinvolti nella tutela dei minori

- 4.1.1 È necessario intraprendere dei proficui rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine, le agenzie e le associazioni che si occupano di tutela dei minori al fine di facilitare eventuali rinvii di casi dubbi e per poter beneficiare di consulenza e supporto laddove tali interventi si rendessero necessari.
- 4.1.2 I contatti locali dovrebbero essere preventivamente individuati al fine di facilitare le procedure di rinvio di eventuali casi che necessitino di una gestione da parte di autorità/agenzie.
- 4.1.3 I delegati per la tutela dei minori sono tenuti a proseguire la loro formazione partecipando ad incontri o corsi impartiti da altri enti, associazioni, agenzie, organizzazioni al fine di approfondire le conoscenze in materia.

4.2 Segnalazioni e misure di follow-up

- 4.2.1 Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori devono rispettare le norme, nonché la vigente normativa in materia. Qualora venga presa in considerazione la possibilità di indirizzare il minore verso un soggetto esterno al fine di ottenere tutela e protezione, il quadro normativo e i prioritari interessi del minore devono sempre essere presi in considerazione.
- 4.2.2 Pertanto, possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione e di supporto al minore soggetti quali medici o psicologi il cui intervento deve essere comunque registrato.
- 4.2.3 I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e alle forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

OBBIETTIVO 5

- 5.1 La responsabilità ultima per l'attuazione della policy e dei codici di condotta resta in capo a FIGC- SGS.
- 5.2 Almeno una volta all'anno FIGC effettuerà una valutazione della policy e dei codici di condotta e della relativa attuazione sul territorio.
- 5.3 Sulla base di tale valutazione, dovrebbe essere sviluppato un piano d'azione annuale per colmare eventuali lacune nell'attuazione della policy, ridurre i rischi e risolvere le problematiche riscontrate.
- 5.4 Almeno ogni tre anni, SGS richiederà ai Coordinamenti Regionali SGS una valutazione della situazione delle Società affiliate del territorio di riferimento al fine di redigere un documento unitario a livello nazionale.
- 5.5 La presente policy per la tutela dei minori è un documento sarà riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.
- 5.6 Periodicamente SGS può chiedere una valutazione esterna circa l'attuazione della policy e delle relative procedure.

DISPOSIZIONI FINALI

Questa policy viene adottata dalla **RICCIONE CALCIO 1926** in data 01/10/2023 ed entra in vigore lo stesso giorno.

La **RICCIONE CALCIO 1926** potrà adottare linee guida o altri documenti ritenuti necessari per l'attuazione della presente policy.

Per domande relative a questa policy, si prega di contattare info@riccionecalcio.it

Documento aggiornato al 01.10.2023



A.S.D. Riccione Calcio 1926
Via Moncalieri 29 – 47838 Riccione (RN)
Partita IVA: IT04152780401 – Codice fiscale:91150010402